



Comune di Villamassargia

Provincia del Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 12 Del 02-02-2017

COPIA AD USO AMMINISTRATIVO FIRMATA DIGITALMENTE

Oggetto: Istituzione Registro per l'Accesso Civico semplice e generalizzato ovvero ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e approvazione allegato

L'anno duemiladiciassette il giorno due del mese di febbraio alle ore 10:15, nel Comune di Villamassargia e nella Sede Comunale si è adunata la Giunta Comunale, per trattare gli affari posti all'ordine del giorno.

Presiede l'adunanza il Signor **Porra' Debora** in qualità di **Sindaco**

Porra' Debora	Sindaco	P
Mameli Francesco	Vice Sindaco	P
Dessi' Silvia	Assessore	P
Bernardini Fabio	Assessore	A
Porcu Arianna	Assessore	P

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Assiste il **Segretario Dott.ssa Fadda Maria Benedetta**.

La Giunta Comunale

Esaminata la proposta di deliberazione numero 13 del 2.2.2017, avente ad oggetto : **Istituzione Registro per l'Accesso Civico semplice e generalizzato ovvero ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni e approvazione allegato**, predisposta dal responsabile del servizio competente;

RICHIAMATI:

- i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa (articolo 1, comma 1, della legge 7 agosto 1990 numero 241 e ss.mm.ii);
- la legge 6 novembre 2012 numero 190: "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (come modificata dal decreto legislativo 97/2016);
- il decreto legislativo 14 marzo 2013 numero 33 di "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" come novellato dal decreto legislativo 97/2016;

- la deliberazione ANAC numero 1309 approvata il 28 dicembre 2016: “linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del decreto legislativo 33/2013”;

- l’articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 (TUEL) e ss.mm.ii;

PREMESSO CHE:

- l’istituto dell’accesso civico è stato introdotto dall’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- nella sua prima versione, il decreto prevedeva che, all’obbligo della pubblica amministrazione di pubblicare in “amministrazione trasparenza” i documenti, le informazioni e i dati elencati dal decreto stesso, corrispondesse “il diritto di chiunque di richiedere i medesimi”, nel caso in cui ne fosse stata omessa la pubblicazione;

- questo tipo di accesso civico, che l’ANAC ha definito “semplice”, oggi dopo l’approvazione del decreto legislativo 97/2016, è normato dal comma 1 dell’articolo 5 del decreto legislativo 33/2013;

- il comma 2 del medesimo articolo 5 disciplina un forma diversa di accesso civico che l’ANAC ha definito “generalizzato”;

- il comma 2 stabilisce che “chiunque ha diritto di accedere ai dati detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” seppur “nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti”;

- lo scopo dell’accesso generalizzato è quello “di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

- l’accesso generalizzato deve essere tenuto distinto dalla disciplina dell’accesso “documentale” di cui agli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990;

- la finalità dell’accesso documentale è ben differente da quella dell’accesso generalizzato;

- infatti, è quella di porre “i soggetti interessati in grado di esercitare al meglio le facoltà - partecipative o oppositive e difensive – che l’ordinamento attribuisce loro a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari”;

- dal punto di vista soggettivo, il richiedente deve dimostrare di essere titolare di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso”;

- inoltre, la legge 241/1990 esclude perentoriamente l’utilizzo del diritto d’accesso documentale per sottoporre l’amministrazione a un controllo generalizzato;

- mentre l’accesso generalizzato, al contrario, è riconosciuto dal legislatore proprio “allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico”;

PREMESSO CHE:

- l’ANAC ha intenzione di predisporre un monitoraggio sulle decisioni delle amministrazioni in merito alle domande di accesso generalizzato;

- a tal fine raccomanda la realizzazione di una raccolta organizzata delle richieste di accesso, “cd. registro degli accessi”, che le amministrazioni “è auspicabile pubblicarlo sui propri siti”;

- il registro dovrebbe contenere l’elenco delle richieste con oggetto, data e relativo esito con indicazione della data della decisione;

- il registro è pubblicato, oscurando i dati personali eventualmente presenti, e tenuto aggiornato almeno ogni sei mesi in “amministrazione trasparente”, “altri contenuti – accesso civico”;

PREMESSO CHE:

- con la presente, questo esecutivo intende dare attuazione a quanto previsto dalla deliberazione ANAC 1309/2016:

1- istituendo il “registro delle domande di accesso generalizzato”;

2- assegnando la gestione del registro all’ufficio al Segretario Comunale, pertanto, ad integrazione del regolamento di organizzazione, l’esecutivo specifica che tutti gli uffici dell’ente sono tenuti a collaborare con l’ufficio di cui sopra, per la gestione del registro, comunicando tempestivamente allo stesso:

- copia delle domande di accesso generalizzato ricevute;

- i provvedimenti di decisione (accoglimento, rifiuto, differimento) assunti in merito alle domande stesse;
- il registro è tenuto anche semplicemente attraverso fogli di calcolo o documenti di videoscrittura (es. excel, word, ecc.);
- il registro reca, quali indicazioni minime essenziali: l'oggetto della domanda d'accesso generalizzato, la data di registrazione al protocollo, il relativo esito con indicazione della data;

DATO ATTO che sono stati resi, preventivamente, i seguenti pareri:

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA AMMINISTRATIVA (ai sensi dell'art. 3 del Regolamento Comunale sui controlli e degli artt. 49 e 147 del TUEL, come modificati dal D.L. n° 174/2012, convertito in L. n° 213/2012):

Il SEGRETARIO COMUNALE, Dott.ssa Maria Benedetta Fadda, esprime parere favorevole sulla proposta n° **13 del 2.2.2017** attestandone la correttezza, la regolarità e la legittimità perché conforme alla normativa di settore e alle norme generali di buona amministrazione. Assicura, inoltre, la convenienza e l'idoneità dell'atto a perseguire gli obiettivi generali dell'Ente e quelli specifici di competenza assegnati.

Firmato Dott.ssa Maria Benedetta Fadda

Parere di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria (ai sensi degli articoli 49 e 147 del D.Lgs. 267/2000, come modificati dal Decreto legge 174/2012, convertito nella Legge 213/2012):

La Responsabile del Settore **Finanziario e Personale**, **Dott.ssa Debora Porrà**, giusto Decreto del medesimo Sindaco protocollo **1125 del 2.2.2017, con decorrenza 1.2.2017 sino al 28.2.2017**

Esprime parere favorevole sulla **Proposta 13 del 2.2.2017**

Attestando che non necessita di parere di regolarità contabile, in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

Firmato Dott.ssa Debora Porrà

Unanime

DELIBERA

- 1. DI APPROVARE** i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziale del dispositivo;
- 2. DI ISTITUIRE** il "Registro delle domande di accesso generalizzato", assegnandone la gestione all'ufficio indicato in narrativa;
- 3. DI DARE ATTO** che sulla proposta della presente è stato acquisito il solo parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49 del TUEL);
- 4. DI PUBBLICARE** la presente in "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs 33/2013 e del D.Lgs. 97/2016 oltre che all'Albo Pretorio on line.

COMUNE DI VILLAMASSARGIA
Provincia del Sud Sardegna
PEC comunevillamassargia@legalmail.it

Archivio 1-6-1

REGISTRO DELLE RICHIESTE DI ACCESSO
(Delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016)

Dal _____ Al _____

Il Responsabile _____

N°	Data	Richiedente	Oggetto della Richiesta
			Documento SI-NO Dato SI-NO Informazione SI-NO Accesso Documentale SI-NO Formale Informale Di copia Di presa visione Accesso Civico SI-NO Accesso Generalizzato SI-NO
		Esito e motivo della decisione	Positivo SI-NO Negativo SI-NO

Il presente verbale, previa lettura e conferma viene firmato come appresso.

Il Sindaco
Firmato Porra' Debora

Il Segretario
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Registro delle pubblicazioni n.**218**

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale il giorno- **16-02-17** dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al **03-03-17**

IL SEGRETARIO COMUNALE
Firmato Dott.ssa Fadda Maria Benedetta
